


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2003 n. 13

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2003).

pag. 139

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2003 n. 14

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003 (pubblicata nel B.U. S.S. al n. 8 del 14.05.2003, parte I).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2003 N. 8/REG.

Regolamento Regionale recante: "Regolamento di attuazione della legge regionale 2 luglio 2002, n. 24 (disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeralulici)". pag. 148

Comunicato del Presidente della Giunta Regionale relativo all'esito del referendum abrogativo nei confronti della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14 "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo negli allievi delle scuole statali e paritarie", ai sensi della L.R. 28.11.1977, n. 44. pag. 164

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2003 n. 13

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONE DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1

(Indebitamento)

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l'anno 2003 in 300 milioni di euro.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Articolo 2

(Disapplicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è sospesa l'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 90 della legge 21 novembre 2000 n. 342 (misure in materia fiscale).
2. È attribuita ai Comuni dell'intorno aeroportuale la facoltà di applicare l'imposta, nei limiti di cui al Capo IV della l. 342/2000, previa adozione di apposito regolamento comunale.
3. Contestualmente all'adozione del regolamento il Comune provvede a disciplinare le mo-

dalità di riscossione, accertamento, recupero e rimborso.

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1996 n. 29)

1. L'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1996 n. 29 (disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

(Importo della tassa)

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita quale tributo proprio delle Regioni dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è determinato, per l'anno accademico 2003/2004, in euro 77,00 (settantasette/00).”.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA FINANZA REGIONALE

Articolo 4

(Patto di stabilità infraregionale)

1. I soggetti la gestione dei quali è finanziata dal bilancio regionale, costituenti il settore regionale allargato, concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il triennio 2003-2005 enunciati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale.
2. Per gli enti del settore regionale allargato sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità infraregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 2002 n. 20 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2002)). Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato nel Documen-

to di programmazione economico-finanziaria regionale.

3. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità, gli enti del settore regionale allargato trasmettono trimestralmente alla Regione le informazioni riguardanti la gestione sia di competenza che di cassa attraverso un prospetto e con le modalità definite con provvedimento della Giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a promuovere azioni al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di spesa conseguite si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti agli enti medesimi per il finanziamento degli investimenti.

Articolo 5

(Incentivi alle forme associative tra enti locali)

1. La Regione effettua una ricognizione dei contributi e dei trasferimenti agli enti locali, distinguendo le funzioni cui sono destinati ed evidenziando gli ambiti ottimali già esistenti per l'esercizio delle stesse.
2. Sulla base dell'analisi di cui al comma 1, la Regione individua i criteri per il finanziamento di progetti presentati dai Comuni per l'integrazione di funzioni e servizi, sia propri che attribuiti, attribuendo priorità, tra questi, a:
 - a) quelli che integrano funzioni e servizi propri;
 - b) quelli che integrano più funzioni diverse.
3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera b), l'approvazione del progetto può prevedere, in via sperimentale, sentito il parere degli organi degli ambiti, la deroga alle diverse discipline vigenti in materia di ambiti ottimali.
4. I progetti di cui al comma 2 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali.

Articolo 6

(Acquisto di beni e servizi)

1. Al fine di concorrere al conseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica regionale, i soggetti costituenti il settore regionale allargato possono aderire alle gare bandite o ai contratti stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi, ovvero stipulare propri contratti aventi le medesime condizioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Articolo 7

(Periodo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo trovano applicazione fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di personale da adottarsi in coerenza con il nuovo assetto istituzionale.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

1. Con effetto anche sulle eventuali procedure concorsuali non ancora concluse, le seguenti disposizioni sono da considerarsi abrogate in seguito all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle "Regioni - Autonomie locali" sottoscritto in data 31 marzo 1999:
 - a) i commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali);
 - b) le parole "nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste nella presente legge" contenute nel comma 12 della l.r. 32/1987.
2. L'articolo 21 della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) è così modificato:

"1.L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami oppure per corso - concorso pubblico selettivo.

 2. Alle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale possono essere ammessi:

- a) i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), muniti di laurea e che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
- b) i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di enti e strutture pubbliche non ricompresi nel campo di applicazione della lettera a) oppure di soggetti privati, muniti di laurea e che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in posizione di quadro;
- c) i soggetti, muniti di laurea, che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni.
3. In relazione alla specifica posizione che si intende ricoprire, il bando di concorso, sulla base delle indicazioni del piano annuale del personale previsto dall'articolo 1 del regolamento regionale 21 febbraio 2002 n. 1 (norme sull'accesso agli impieghi regionali e sulla progressione verticale del personale regionale), può inoltre stabilire:
- a) una più specifica identificazione dell'attività professionale svolta durante il periodo di servizio di cui al comma 2, nonché procedure e forme per documentarne il possesso;
- b) ulteriori specifici requisiti di accesso rispetto a quelli individuati dai commi e dalla lettera precedenti.
4. Quando non trattasi di posto unico, la riserva dei posti prevista per il personale dipendente a tempo indeterminato della Regione Liguria non può essere superiore al trentacinque per cento dei posti messi a concorso. Qualora previsto nel bando, la riserva opera nei limiti di scorrimento della graduatoria previsti dalla normativa vigente.
5. Per l'espletamento delle procedure del corso - concorso possono essere stipulate convenzioni con Università o Istituti specializzati.”.

Articolo 9

(Specifiche professionalità)

1. L'articolo 34 bis del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni si applica esclusivamente per il reclutamento del personale della Regione Liguria per il quale i relativi bandi di concorso non prevedano ulteriori specifici requisiti oltre al titolo di studio ed all'eventuale abilitazione professionale.

Articolo 10

(Trattamento di trasferta)

1. Per le trasferte di durata superiore a dodici ore, al personale dirigente e non dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo a quattro stelle e della spesa per i pasti, nel limite di euro 61,10 al giorno. Per le trasferte di durata non inferiore a otto ore, compete solo il rimborso per il primo pasto nel limite di euro 30,55 o in alternativa il buono pasto.
2. In caso di trasferta superiore a ventiquattro ore non si applica il vincolo giornaliero di cui al comma 1 e il limite di rimborso è fissato in relazione alla durata della trasferta, ai sensi dello stesso comma 1.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI

Articolo 11

(Fondo Investimenti Regionali)

1. Il Fondo Investimenti Regionali per il finanziamento di programmi di investimenti comunitari, nazionali e regionali è determinato per l'anno 2003 in 40 milioni di euro.
2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle politiche di investimento per la dotazione infrastrutturale e lo sviluppo economico e sociale della Regione.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la ripartizione del Fondo per aree omogenee di intervento.

Articolo 12

(Piano degli interventi)

1. Il Fondo regionale per l'attuazione del Piano degli interventi è determinato per l'anno 2003 in 3 milioni di euro.
2. Le domande di finanziamento devono essere presentate dagli enti locali tramite le Province alla Regione entro il 30 giugno 2003.
3. La ripartizione del Fondo terrà conto di criteri di premialità al fine di incentivare l'aggregazione fra enti locali per interventi sovramunicipali.
4. Entro venti giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale delibera l'avvio dell'istruttoria con gli indirizzi per l'attuazione, secondo criteri perequativi.

Articolo 13

(Aumento di capitale Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria S.c.p.A.)

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere, in occasione dell'aumento del capitale sociale, azioni della società consortile per azioni Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria fino ad un valore capitale di 100 mila euro.

Articolo 14

(Fondo di rotazione per gli interventi di bonifica)

1. È istituito il Fondo di rotazione per gli interventi di bonifica, a favore degli enti pubblici che effettuino interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati in danno di responsabili dell'inquinamento, che non provvedano o che non siano individuabili.
2. Sul Fondo di cui al comma 1 confluiscono le somme, originariamente assegnate ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1996 n. 21 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), e restituite alla Regione a seguito degli esiti

delle azioni di rivalsa attuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), dell'articolo 55, comma 2, della l.r. 18/1999 ovvero a seguito di finanziamenti statali.

Articolo 15

(Decadenza da contributi per interventi infrastrutturali)

1. Nell'attuazione degli interventi infrastrutturali finanziati, con fondi senza vincolo di destinazione dal 2003, si applica il principio della decadenza dal contributo nel caso in cui, entro diciotto mesi dal provvedimento di impegno regionale di spesa, non sia stata effettuata la consegna dei lavori, con conseguente finanziamento automatico.

TITOLO IV**DISPOSIZIONI DIVERSE****Articolo 16**

(Estinzione di crediti)

1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i tributi regionali di importo non superiore ad euro 10,33 in essere alla data del 31 dicembre 2002, sono estinti e non si fa luogo al loro accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione, né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e delle spese ad essi connesse.
2. Allo stesso modo, si considera estinto il credito di importo non superiore ad euro 10,33, in essere alla data del 31 dicembre 2002, costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi e non si fa luogo alla sua contestazione, iscrizione a ruolo e riscossione.

Articolo 17

(Rinvio di termini)

1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 2000 alla Regione Liguria viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2001, entro il 31 dicembre 2004.

Articolo 18

(Incentivi alle imprese)

1. Le somme e gli incentivi destinati alle imprese e corrispondenti alle diverse U.P.B. del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 sono da ritenersi erogabili alle imprese medesime a condizione che le stesse si attenano all'applicazione dei contratti collettivi di categoria e degli eventuali integrativi nonché all'applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro.
2. Allo scopo la Regione, in collaborazione con gli organi competenti di controllo, verificherà la reale applicazione di quanto previsto al comma 1, e, in caso di inadempienza da parte dei soggetti utilizzatori dei contributi, si procederà alla sospensione dei contributi stessi, al recupero di quanto versato in qualità di contributo nel corso del 2003, nonché alla sospensione di qualunque altro contributo regionale nei successivi tre anni.

Articolo 19

(Fondi speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della l.r. 15/2002, destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2003, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

TITOLO V**NORME FINALI****Articolo 20**

(Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18)

1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 13 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni e integrazioni è soppresso.
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 18/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Fino al momento dell'approvazione del Quadro di riferimento del Programma Regionale di Sviluppo, il Documento di programmazione economico finanziaria regionale vigente costituisce quadro di riferimento programmatico regionale.”.

Articolo 21

(Integrazioni all'articolo 10 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico - motorie) sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in forma attualizzata.

1 ter. I criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1 bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente:

“2. Negli impianti soggetti ad autorizzazione, già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a svolgere l'attività gli istruttori operanti alla stessa data, in attesa dell'organizzazione dei corsi di cui al comma 1 e fino al loro completamento.”.

Articolo 22

(Disposizioni speciali per le consultazioni elettorali e referendarie)

1. Dal 1° gennaio 2003, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie gestite direttamente dalla Regione, ai dipendenti regionali, anche titolari di posizione organizzativa, appositamente incaricati, sono corrisposti, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, un'indennità elettorale e un compenso per lavoro straordinario.
2. L'indennità di cui al comma 1 è pari:
 - a 30,00 euro per ogni giorno lavorativo;
 - alla retribuzione base giornaliera maggiorata del cinquanta per cento per ogni giorno feriale non lavorativo e festivo.

3. Per i giorni feriali non lavorativi e festivi il compenso per lavoro straordinario viene retribuito con le tariffe previste dai contratti collettivi nazionali vigenti e limitatamente alle ore eccedenti l'orario convenzionale previsto per i giorni lavorativi.
4. L'espletamento di compiti di supporto all'attività di cui al comma 1 può essere anche affidato a personale con rapporto di lavoro autonomo. Il compenso del predetto incarico viene erogato in coerenza con quanto previsto al comma 2.
5. I compensi previsti dal presente articolo gravano sugli stanziamenti per la consultazione elettorale o referendaria.

Articolo 23

(Copertura finanziaria)

TABELLA A (Articolo 19)

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso

AREA	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
I - ISTITUZIONALE	577.500,00	577.500,00	577.500,00
III - TERRITORIO	300.000,00		
IV - AMBIENTE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
VII - EDILIZIA	500.000,00		
XI - ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	920.000,00	920.000,00	920.000,00
XIII - AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	111.000,00	66.000,00	66.000,00
XVIII - GESTIONALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE	2.683.500,00	1.838.500,00	1.838.500,00

TABELLA B (Articolo 19)

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso

AREA	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
III - TERRITORIO	200.000,00		

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2003.

Articolo 24

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

VI - MOBILITÀ E TRASPORTI	3.861.898,40	1.101.602,57	1.101.602,57
VII - EDILIZIA	1.000.000,00		
XI - ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	1.500.000,00		
XIII - AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	244.000,00		
XIV - INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA	1.500.000,00		
XVII - TURISMO	9.000.000,00		
TOTALE	17.305.898,40	1.101.602,57	1.101.602,57

*NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
9 MAGGIO 2003, N. 13*

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali h operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 dicembre 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 289 su iniziativa della Giunta regionale;*
- b) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio il 10 dicembre 2002;*
- c) la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole il 24 aprile 2003;*
- g) è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 2003;*
- h) la legge regionale entra in vigore il 14 maggio 2003.*

2. Relazioni al Consiglio Regionale (Consiglieri M. Novi Ceppellini, M. Costa, F. Morchio, G. Mori, V. Nesci, F. Vassallo)

Relazione di maggioranza (Consigliere M. Novi Ceppellini)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, la legge finanziaria della Regione Liguria, sottoposta oggi alla valutazione del Consiglio regionale, nel dettare

disposizioni e indirizzi per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale, porta a compimento le scelte di politica economica e finanziaria e gli impegni programmatici assunti con il Documento di Programmazione 2003 - 2005.

Le linee di riferimento della manovra finanziaria riguardano:

- contenimento e riqualificazione dei trends attesi di crescita della spesa corrente, sanitaria e non sanitaria, anche in osservanza al Patto di stabilità interno;*
- non utilizzo della leva fiscale per il riequilibrio degli andamenti tendenziali di parte corrente;*
- adozione di spazi aggiuntivi e incrementali per lo sviluppo delle politiche di investimento finanziarie con risorse proprie dalla Regione;*
- corresponsabilizzazione dell'intero settore regionale allargato rispetto ai vincoli e agli obiettivi complessivi della finanza regionale (Patto di stabilità infraregionale).*

In linea con le indicazioni del DPEFR 2003-2005, la manovra viene ad operare su percorsi d'azione mirati al:

- a) governo della spesa corrente attraverso l'adozione di misure di contenimento entro margini prefissati della crescita della spesa corrente sanitaria e non sanitaria;*
- b) sostegno allo sviluppo destinando le maggiori risorse finanziarie rese disponibili dal contenimento della spesa corrente prioritariamente alla riduzione della pressione fiscale regionale e al finanziamento di nuovi investimenti: in questa prospettiva si collocano le disponibilità del fondo per gli investimenti regionali e del fondo regionale per il piano degli interventi;*
- c) patto di stabilità infraregionale con l'obiettivo*

di assicurare, da parte dei soggetti del settore regionale allargato, comportamenti finanziari coerenti e compatibili con gli equilibri finanziari dell'intero comparto regionale.

Entrando nel merito, l'articolato stabilisce, da un lato, il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con la legge di bilancio per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 15/2002, recante la disciplina dell'ordinamento contabile regionale, mentre dall'altro lato prevede modificazioni alla legislazione regionale vigente.

In particolare, si segnalano, quali modifiche legislative più significative introdotte con la presente legge, le seguenti:

- la modifica della normativa regionale che disciplina la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (l.r. 29/1996), prevedendo un aumento della tassa, rimasta invariata nel corso degli ultimi cinque anni, allo scopo di consentire un ampliamento dei beneficiari delle borse di studio e un conseguente accresciuto contributo del Fondo Integrativo statale ad esso finalizzato;
- le modifiche alla legge regionale recante norme sulle procedure di programmazione (l.r. 18/1994) introducendo, quale riferimento per la programmazione settoriale degli Enti locali, il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale;
- le integrazioni alla legislazione regionale recante norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie (l.r. 6/2002) introducendo la possibilità di concedere contributi in conto interessi per lo sviluppo degli impianti sportivi anche in forma attualizzata: criteri e modalità di attuazione saranno stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Il comma 2 stabilisce una disciplina transitoria nelle more della organizzazione dei corsi regionali previsti dall'articolo 33 per non interrompere l'attività degli impianti sportivi.

Altre disposizioni contenute nell'articolato della legge finanziaria riguardano:

- la disapplicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) istituita dall'articolo 90 della legge n. 342/2000, con decorrenza dal 1 gennaio 2001. Ad oggi tale imposta non risulta operativa non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto per le modalità di applicazione della stessa.

L'imposta in questione risulta di complessa ed onerosa gestione, se rapportata allo scarso gettito previsto e non congrua alla realizzazione degli scopi per cui è stata a suo tempo istituita ed inoltre va a gravare, anche se in misura non rilevante, sul comparto dei collegamenti aerei che, invece, sarebbe più opportuno incentivare;

- l'introduzione del Patto di stabilità infraregionale, allo scopo di assicurare da parte dei soggetti del settore regionale allargato comportamenti finanziari coerenti e compatibili con gli equilibri finanziari dell'intero comparto regionale;
- l'incentivazione delle forme associative tra i Comuni, con l'individuazione dei criteri per il finanziamento di progetti presentati dai Comuni allo scopo di sperimentare forme di integrazione di funzioni e servizi;
- la possibilità di adesione a gare o a contratti a livello regionale per la fornitura di beni e servizi da parte dei soggetti costituenti il settore regionale allargato, al fine di rispondere ad un'esigenza di economicità del settore, con un risparmio sulle procedure di gara;
- il raccordo tra gli indirizzi economici del Documento di programmazione economico finanziaria regionale e le possibilità di finanziamento che aveva determinato l'istituzione del Fondo Investimenti Regionali, con una dotazione destinata alle politiche di investimento per lo sviluppo infrastrutturale e socio-economico della regione;
- ulteriori disposizioni riguardanti l'estinzione dei piccoli crediti di natura tributaria, per gli anni pregressi, di importo limitato, al fine di evitare l'antieconomicità della riscossione, il rinvio del termine per il recupero delle tasse automobilistiche regionale dovute nel 2000, le disposizioni speciali relative alle consultazioni elettorali e referendarie gestite direttamente dalla Regione.

Nel corso della trattazione del disegno di legge in sede di I Commissione, ricordando che sono state dedicate numerose sedute alla discussione ed esame di tale articolato, si è inteso evidenziare la necessità che la Regione sviluppi la propria capacità di programmazione, investendo le proprie risorse in modo tale che possano restituire il miglior risultato possibile.

Sempre in sede di dibattito, con il concorso dei Rappresentanti di tutte le forze politiche presenti, si è svolto un approfondimento in relazione all'introduzione nel testo di legge di due articoli, contenenti disposizioni in materia di personale (articoli 7 e 8), e, dopo un sostenuto confronto e con-

siderato che necessitano di ulteriori chiarimenti, la Giunta si è impegnata a presentare in sede di Consiglio un apposito emendamento, che evidenzia la natura di tali disposizioni.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Costa)

L'approvazione della legge Finanziaria e del Bilancio annuale rappresentano l'atto più importante che un governo regionale fa durante l'anno. Questo atto dovrebbe indicare la linea politica, il progetto di sviluppo, la risposta alle necessità dei cittadini e degli enti locali, in poche parole è l'atto che manifesta la volontà di indirizzo di una maggioranza e di una Giunta.

I ritardi e i litigi, l'incapacità di governo e le continue assenze di questa maggioranza, hanno portato la nostra regione a non avere ancora un Bilancio alla fine di aprile, cosa mai vista in questa regione e cosa rarissima in altre parti d'Italia.

Senza anima, ovvero quando manca un progetto. Questo Legge finanziaria e questo bilancio non hanno anima, non denotano alcuna progettualità da parte della regione. Quale è il progetto di sviluppo per la Liguria?, dove si pensa di portare la regione nei prossimi anni? Quali sono le scelte importanti sul terreno dello sviluppo economico, dell'ambiente, della solidarietà sociale e dei servizi alla persona - sanità e scuola in testa - che la giunta propone per costruire il futuro della comunità ligure? È un bilancio che riflette l'assenza di progetto, perché le preoccupazioni di questa maggioranza sono solo legate all'apparenza e non alla sostanza delle cose (il fondo delle relazioni esterne del presidente è aumentato di 700 mila euro, e solo per le spese di comunicazione). Si compromette il futuro facendo operazioni imprudenti. Si compiono operazioni contabili discutibili, si aumenta a dismisura l'indebitamento, mai stato così alto (fino a circa 300 milioni di euro) scaricando così sulle generazioni future le incompetenze dell'oggi, lo scorso anno la regione non è stata in grado di attivare il mutuo di oltre 115 milioni di euro, privando così i liguri di risorse importanti per lo sviluppo. Aumentano in modo irresponsabile le rate dei mutui (che è spesa corrente) privando così di risorse fresche molti comparti e pregiudicando il futuro. Aumentare i mutui per investimento avrebbe un senso se ci fosse un disegno organico, progettato e utile ai cittadini, ma quando i provvedimenti sono così frazionati, e non collegati gli uni agli altri, si fanno solo danni. Come faremo a coprire il buco della sanità, che quest'anno (2002) sembra superiore ai 33 milioni di euro?

Lo scontro di potere ha portato al Nobel delle brutte figure.

Abbiamo assistito alla sceneggiata di AN che in modo irresponsabile voleva aumentare ancor più i già elevati mutui, e abbiamo tristemente osservato il braccio di forza interno alla maggioranza che ha poi prodotto la retromarcia e la brutta figura del collega Gadolla. Non si può scherzare così con operazioni che producono aspettative tra la gente, non si possono prendere in giro così i cittadini. Lo scontro di potere in maggioranza è forte, il presidente non governa più la sua alleanza, sembra regnare un litigio perpetuo, appena assopito per una o l'altra convenienza.

La licenza clintelare è il denominatore comune.

Un bilancio frammentato, ove le risposte sono da ricercarsi nei favori della Giunta, risponde solo al criterio della clientela. Non c'è trasparenza, molti sono i fondi indivisi che vedranno assegnazione durante l'anno, molte questioni sono demandate a piani non ancora approvati, molte risorse sono gestite da soggetti non direttamente controllabili dal Consiglio regionale, che operano in modo oscuro, spesso irregolare, politicamente asserviti alla giunta regionale e attraverso i quali si fanno tanti favori.....Basterebbe ricordare l'inutilità e i pasticci dell'APTL agenzia turistica regionale, la gestione dei fondi europei con le ultime irregolari delibere di FILSE, la sola azione da agenzia immobiliare che fa ARTE, l'incapacità di ERSU a rispondere alle nuove esigenze degli studenti o la ormai staticità del Parco Tecnologico, per finire con la chicca dei viaggi all'estero ed incontri certamente poco chiari preparati dalla nuova Agenzia per l'Internazionalizzazione. Lasciamo perdere le ASL, gli enti parco, le Apt ecc, ecc. Grandi pasticci! La realtà è sempre più lontana e non trova risposte. Purtroppo la realtà della comunità ligure è sempre più lontana, Noi cittadini attendiamo risposte ai veri bisogni del nostro vivere e queste non arrivano.

- C'è bisogno di lavoro, i finanziamenti alle imprese sono dati a pioggia senza alcun controllo sull'efficacia e sul bene che producono, e poi dopo il 2006 quando finiranno i fondi europei, cosa si fa?
- Il servizio di trasporto pubblico è in crisi, e non solo a Genova. La regione non è stata capace di anticipare, come hanno fatto tante altre regioni, il 10% dell'IVA che verrà restituito, non ci si è curati di definire i servizi minimi essenziali e il fondo di contribuzione non ha nemmeno considerato gli aumenti istat del costo della vita.
- Le Ipab sono lasciate sole, l'unico provvedimento

to è stata l'emanazione di un regolamento equivo-co, non si intravedono piani di investimento e finanziamenti per accelerare la necessaria costituzione della grande azienda di servizi alla persona a Genova.

- La sanità sarà ancora un servizio per tutti? Il 2002 si chiuderà con un grosso buco, c'è una azione sottostimata dei livelli essenziali di assistenza, molte aziende rispondono solo a criteri politici (esemplare è l'istituzione dei direttori gestionali), le azioni a favore della disabilità e dell'integrazione socio-sanitaria vengono sempre meno. Non si attuano azioni di riorganizzazione e il piano sanitario è fermo da due anni. Avevano promesso la riduzione delle tasse e dell'Irap, invece hanno inserito i Tiket che danneggiano chi ha già un problema ed è in una situazione di sofferenza, e non accennano a toglierli!
- I servizi sociali sono scaricati sulle famiglie e sui comuni. Le risorse date dal governo in questo comparto sono sempre meno e le necessità vitali dei cittadini (povertà diffusa, aumento degli anziani, disagio crescente, ecc) purtroppo aumentano. Si blocca la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, le risorse per le azioni a favore della disabilità non sono sufficienti, diminuiscono gli interventi di prevenzione alle tossicodipendenze, a vantaggio dei giovani e dei bambini. Diminuiscono fortemente i ristori ai comuni, e quindi i costi ricadranno solo sulle famiglie.
- Il Turismo è allo sbando. Una delle più grandi risorse della regione è senza guida, l'APTL è solo un organo clientelare, è in atto una proposta di riforma che scontenta tutti, in primis gli operatori turistici. Gli investimenti a chi vanno? nessuno se ne accorge, non c'è fantasia e creatività, e i turisti intanto continuano a diminuire.
- Artigianato e commercio. Non si capiscono gli interventi, se ci sono, mentre sarebbe opportuno valorizzare le attività di tradizione ligure così come incentivare azioni commerciali nei centri storici e nei Civ. Al di là dei soliti programmi riproposti da anni, come si interviene rispetto alle nuove esigenze?
- L'ambiente e il territorio è senza prevenzione. Sono solo le leggi nazionali ad intervenire e non si mettono risorse proprie, non si fanno azioni di prevenzione ma solo di recupero a posteriori. Tutti i comuni sono ancora in attesa dei finanziamenti delle ultime emergenze alluvionali.
- L'entroterra è sempre più abbandonato. Non ci sono azioni dedicate e il piano di sviluppo rurale ha assorbito lo scorso anno tutte le risorse

fino al 2006. La legge sulla montagna non è finanziata e le azioni positive che potrebbero essere svolte dai parchi sono bloccate per mancanza di risorse. Non si agisce nemmeno sui servizi per incentivare il ripopolamento dell'entroterra, essenziale per l'equilibrio della nostra regione. Perché non si approva la nostra proposta di legge per i piccoli comuni?

- Le infrastrutture sono solo promesse, non si sono visti ancora atti concreti e definitivi, si dice che ci vuole tempo, speriamo non l'eternità
- Le grandi azioni di riqualificazione, come le aree di Cornigliano, o le bonifiche di siti industriali dismessi, o il piano per lo smaltimento rifiuti sono fermi e non decollano, bloccati dalla assenza di regia regionale e dalla carenza di progetti regionali.

Queste alcune questioni per dire che la regione ha grosse responsabilità, che senza un disegno globale e organico non si fa nulla. Questo bilancio certamente non aiuta i liguri, servirà forse a qualche amico della giunta, ma non farà fare alcun passo in avanti alla nostra comunità regionale.

I Consiglieri F. Morchio, V. Nesci E F. Vasso hanno tenuto relazioni orali

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- la legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6 P.I.

Note all'articolo 5

- La legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 è pubblicata nel B.U. 2002 aprile 1994 n. 10 P.I.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2003 n. 8/REG.

Regolamento Regionale recante: "Regolamento di attuazione della legge regionale 2 luglio 2002, n. 24 (disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aereaulici)".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 11 aprile 2003;

emana

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati oggetto dell'accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome, è posto a tutela della salute e della sicurezza collettive e si applica a tutti gli impianti aeraulici installati in ambienti con volume d'aria superiore a metri cubi 1000, sia di nuova costruzione che già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 luglio 2002, n. 24 (disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici).

Articolo 2

(Requisiti costruttivi degli impianti e delle apparecchiature)

1. Tutti gli impianti aeraulici negli edifici di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione debbono rispondere ai requisiti costruttivi di cui alle seguenti norme tecniche:
 - a) Requisiti tecnici: Norma UNI 10339 - giugno 1995 (Generalità, classificazione e requisiti degli impianti aeraulici a fini di benessere).
 - b) Condotte: Norma UNI 10381-1 - maggio 1996 (Classificazione, progettazione, dimensionamento e posa in opera).
 - c) Rete delle condotte: Norma UNI ENV 12097 - aprile 1999 (Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte).
2. I parametri utilizzati nel presente regolamento non trovano applicazione nei casi in cui la materia è disciplinata da specifiche normative di settore.

Articolo 3

(Progettazione e installazione)

1. Il confort ambientale viene definito non soltanto dai parametri termo-igrometrici comunemente utilizzati, ma anche dai parametri che identificano la qualità dell'aria accettabile dal punto di vista igienico sanitario.
2. Agli effetti dei criteri costruttivi si fa riferimento alle seguenti norme tecniche:
 - a) documento del 1 marzo 2001 del Sottocomitato 5 del CTI per la definizione della norma 5/716 (Requisiti igienici per le operazioni di manutenzione degli impianti di climatizzazione);
 - b) Norma UNI ENV 12097 - aprile 1999 (Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte);
 - c) Norma UNI 10339 - giugno 1995 (Generalità, classificazione e requisiti degli impianti aeraulici a fini di benessere) con particolare riferimento alla sezione 9.1.2 (filtrazione dell'aria).
3. Il collaudo dell'impianto, al termine dell'installazione, viene eseguito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 24/2002, da parte di un tecnico qualificato ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge regionale e rendicontato in apposito verbale, da conservarsi a cura del proprietario dell'impianto; l'esito del collaudo deve essere annotato sul libretto di manutenzione dell'impianto di cui all'articolo 4, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 4

(Manutenzione e controlli)

1. Il titolare dell'impianto deve porre in essere ogni misura tecnica atta a garantire la salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie dell'aria emessa.
2. La manutenzione degli impianti aeraulici deve essere effettuata da personale qualificato addetto all'igiene degli impianti aeraulici iscritto all'elenco regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 24/ 2002.

3. La manutenzione si esegue avvalendosi di tecniche ed apparecchiature ad elevata efficienza ed idonee a garantire il più elevato grado di pulizia e di igienizzazione.
4. In caso di presenza, in area limitrofa, di cantieri di lavoro devono essere adottate tutte le protezioni necessarie alla salvaguardia dell'impianto sotto il profilo igienico-sanitario.
5. Gli impianti debbono possedere i requisiti e i dispositivi prescritti atti ad eliminare ogni fonte di inquinamento acustico.
6. Le procedure prescritte per i sistemi di manutenzione degli impianti sono:

a) Prese d'aria esterna e griglie di espulsione

Gli ingressi e le uscite dell'aria esterna devono essere ispezionate almeno una volta all'anno. Qualora necessario si deve procedere alla pulizia o alla riparazione.

b) Unità centrali di trattamento aria

I locali dove sono installate le unità e gli alloggiamenti delle apparecchiature devono essere puliti a fondo prima dell'avvio iniziale. Tale pulizia consiste nell'aspirazione e, se necessario, nella disinfezione dei locali. Durante le operazioni successive si devono eseguire regolari ispezioni per verificare la presenza di materiale contaminante e quindi, all'occorrenza, si deve procedere alla relativa pulizia.

c) Filtri per l'aria

I filtri per l'aria devono mantenere la loro corretta efficienza per tutta la durata del servizio. Per assicurarne la funzionalità, i filtri devono essere ispezionati a intervalli regolari. Durante tali ispezioni devono essere verificati e registrati separatamente per ciascun filtro i seguenti parametri:

- a) differenza di pressione a monte e a valle del filtro;
- b) tempo di esercizio;
- c) stato dei filtri (controllo delle perdite di materiale filtrante e della mancanza di tenuta del filtro).

I filtri per l'aria devono essere sostituiti in caso di evidente contaminazione o di perdita. La contaminazione pur essere accertata anche mediante prelievo di campioni dell'aria trasportata immediatamente a valle del filtro. Quando si raggiunge la differenza di pressione finale ammissibile e trascorso l'intervallo per la sostituzione, o quando la funzionalità è inadeguata dal punto di vista tecnico o igienico, i filtri devono essere cambiati. Inoltre, la sostituzione dei filtri è necessaria dopo lavori di installazione o di modifica del sistema di climatizzazione che possano aver determinato una perdita di efficienza. Un cambio anticipato, o intervalli di sostituzione più brevi, sono necessari quando ciò è richiesto a seguito di una ispezione particolare.

La sostituzione di un elemento individuale di un pacco di filtri è permessa solo quando un singolo elemento è danneggiato e solo nel caso in cui tale pacco non sia stato sostituito da più di sei mesi.

Montando nuovi filtri, occorre che sia assicurata la tenuta all'aria nella struttura portante.

Le tasche dei filtri a tasca non devono essere bloccate o danneggiate. Tutte le tasche dei filtri devono essere libere di allinearsi nel verso del flusso dell'aria.

Durante la sostituzione dei filtri per l'aria si deve evitare la contaminazione a valle della sezione filtrante e negli ambienti da condizionare. Occorre avere cura che i nuovi filtri da montare non siano contaminati dalla polvere dei vecchi filtri.

I filtri devono essere stoccati in camere senza polvere e in modo tale da evitare il verificarsi di danneggiamenti. I filtri non devono essere utilizzati oltre il termine massimo di durata stabilito dal costruttore.

d) Umidificatori d'aria

Bisogna aver cura che l'acqua non possa precipitare o condensare a valle della sezione di umidificazione, soprattutto nelle condizioni critiche di portata d'aria variabile.

Tutte le parti a contatto con l'acqua devono essere regolarmente ispezionate, pulite e se necessario, lavate con disinfettante.

Apparecchi per misurare e controllare l'umidità devono essere regolarmente ispezionati e mantenuti in ordine per garantirne la funzionalità in servizio.

In caso di umidificazione adiabatica la qualità dell'acqua deve essere mantenuta sotto controllo.

L'acqua di alimentazione deve essere almeno in grado di limitare la deposizione di calcare sulle superfici e pertanto va sottoposta a trattamento anticalcare. Si può prevenire un incremento nella contaminazione batterica con un efficace sistema di sterilizzazione o con una regolare pulizia. La contaminazione batterica dell'acqua circolante non deve eccedere il valore standard di 1000 UFC/ml con temperature di incubazione tra 20° C e 36° C. La comparsa della legionella nell'acqua degli umidificatori deve essere evitata e pertanto la contaminazione batterica non deve eccedere 1 UFC/ml.

L'umidificatore deve arrestarsi automaticamente non appena il sistema di condizionamento dell'aria viene arrestato o va in blocco. Un sistema di controllo dell'arresto deve assicurare che la camera dell'umidificatore sia resa asciutta prima dell'arresto. Il test di funzionalità del sistema di controllo dell'arresto deve essere eseguito periodicamente e, qualora se ne ravvisi la necessità, bisogna provvedere alle necessarie riparazioni.

Durante i periodi in cui non c'è richiesta di umidificazione dell'aria, le tubazioni dell'acqua devono essere svuotate e asciugate in non più di quarantotto ore.

Nel Verbale di Ispezione di cui all'allegato B) al presente regolamento sono indicati tipo e periodicità di ispezioni, pulizie e disinfezioni degli umidificatori.

Come misure da considerare si segnalano:

- 1) controllo dei depositi di calcare negli ugelli atomizzatori con eventuale loro sostituzione;
- 2) controllo della formazione di precipitati sul fondo con eventuale pulizia. Ove fossero visibili incrostazioni, occorre pulire il separatore di gocce;
- 3) controllo della pompa di circolazione;

4) test di funzionalità;

5) controllo del sistema di trattamento dell'acqua.

Gli umidificatori d'aria a vapore devono funzionare in modo tale che nessuna condensa possa penetrare nel sistema dei condotti d'aria. Il vapore non deve contenere sostanze nocive per la salute.

Occorre utilizzare il Verbale di Ispezione di cui all'allegato B) per le ispezioni, le pulizie e le disinfezioni da attuare periodicamente.

Ulteriori misure da adottare sono:

- 1) controllo delle condizioni di esercizio della camera di umidificazione;
 - 2) controllo della precipitazione dell'acqua nella camera dell'umidificatore (in inverno). Qualora si verifichi la presenza di acqua, occorre pulire la camera;
 - 3) controllo del drenaggio;
 - 4) test di funzionalità della valvola di controllo.
- e) Batterie di scambio termico.

Le batterie di scambio termico e i loro accessori devono essere periodicamente ispezionate per verificare eventuali danneggiamenti, contaminazioni o corrosioni, così come deve essere periodicamente ispezionata la tenuta della parete di separazione fra i due fluidi termovettori. In presenza anche di lieve quantità di contaminazioni, si deve procedere alla pulizia.

Se l'aspirazione o il soffiaggio in sito non sono sufficienti, le batterie devono essere estratte e pulite usando una pulitrice ad alta pressione. Se lo spazio permette la pulizia in sito, occorre porre attenzione a che la polvere o l'umidità rimossa non sia introdotta nei componenti del sistema che si trovano a valle. Le perdite nella parete di separazione tra i fluidi devono essere immediatamente eliminate.

Durante ogni ispezione, si deve porre particolare attenzione alle condizioni della vasca di raccolta della condensa e alla funzionalità del sifone.

f) Ventilatori

I ventilatori e i motori devono essere periodicamente ispezionati, gli eventuali danneggiamenti prontamente riparati.

Se si deve eseguire una disinfezione igienica o una pulizia ad umido il liquido che si produce può essere scaricato attraverso il drenaggio dell'acqua posto nel punto più basso dell'alloggiamento dei ventilatori. La funzionalità di tale drenaggio deve essere controllata durante le ispezioni annuali.

g) Recuperatori di calore

Le raccomandazioni relative alle batterie di scambio termico si applicano anche ai recuperatori di calore.

h) Condotte d'aria e silenziatori

Le condotte d'aria devono essere periodicamente ispezionate sia sul lato esterno sia sul lato interno, nei punti di ispezione definiti in corrispondenza dei vari componenti (silenziatori, serrande di regolazione, serrande tagliafuoco, ecc.). Le ispezioni devono essere comunque relative a non meno di due tratti di lunghezza per un totale di sessanta metri.

Le condutture flessibili devono essere sostituite qualora siano diventate sede di deposito di materiale contaminante.

Anche i silenziatori devono essere controllati periodicamente e ogni danneggiamento deve essere immediatamente riparato.

Al termine dell'installazione il particolato depositato nei condotti d'aria non deve essere superiore a 0,1g/mq. e il sistema aeraulico è considerato pulito, quindi idoneo, quando tutte le superfici, comprese le condotte d'aria, presentano una quantità di particolato inferiore a 1 g/mq. ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 24/2002.

i) Prese d'aria interne

Le prese d'aria devono essere periodicamente ispezionate. Le griglie devono essere controllate, pulite o sostituite quando necessario.

Deve essere effettuato un controllo a campione per verificare l'assenza di abrasioni.

Occorre aver cura che la funzionalità operativa non venga compromessa dalle ispezioni e dalle pulizie. Le prese d'aria e le griglie di espulsione spesso mostrano depositi solidi sulla loro superficie visibile dopo lungo funzionamento. Tali superfici devono essere pulite periodicamente.

l) Torri di raffreddamento

Occorre verificare che la qualità dell'acqua sia adeguata all'utilizzo nelle torri di raffreddamento.

La portata d'acqua di progetto deve essere misurata periodicamente. L'operatività della torre di raffreddamento deve essere sospesa durante la manutenzione e la pulizia. Deve essere redatto un calendario per la manutenzione e la pulizia, con riferimento al Verbale di Ispezione di cui all'allegato B) al presente regolamento.

Gli intervalli di pulizia devono essere definiti sulla base delle condizioni climatiche e di inquinamento.

La pulizia e il drenaggio del sistema sono necessari:

- 1) prima dell'avvio iniziale;
- 2) all'inizio della stagione calda o dopo una lunga fermata;
- 3) alla fine della stagione calda o prima di lunghe fermate;
- 4) comunque almeno due volte all'anno.

Il personale della manutenzione deve indossare maschere respiratorie di protezione, specialmente nel caso di uso di apparecchi per la pulizia ad aria compressa. Se e con quali intervalli l'acqua circolante debba essere disinfettata dipende dalle condizioni locali. Si raccomanda di eseguire regolarmente un'analisi microbiologica dell'acqua. Per la disinfezione si deve utilizzare personale addestrato. Per raggiungere una disinfezione efficace si richiede, per la protezione dell'ambiente, una preventiva pulizia meccanica. La contaminazione batterica ammessa non deve eccedere il valore standard di 30000 UFC/ml. Se tale valore viene superato, si può eseguire una ste-

rilizzazione usando agenti biocidi, la cui efficacia sia stata verificata e la cui non tossicità sia stata dimostrata. I biocidi non devono essere aggiunti continuamente, bensì ad intermittenza.

Il tipo di mezzo disinfettante utilizzato deve essere adatto ai materiali componenti il sistema.

Per il raffreddamento con umidificatori ad evaporazione per il raffreddamento adiabatico dell'aria si applicano gli stessi requisiti che per gli umidificatori ad evaporazione.

m) Apparecchi terminali

Gli apparecchi devono essere messi in esercizio solo in locali puliti. Non oltre tre mesi dall'avvio, a pulizia completa dell'edificio avvenuta e a seguito dell'accettazione e del collaudo, i filtri per la polvere devono essere rimossi e rimpiazzati. La pulizia e la operatività funzionale devono essere controllati contemporaneamente. I requisiti igienici caratteristici dei componenti degli apparecchi terminali devono corrispondere almeno a quelli dei componenti dell'unità centrale di trattamento aria. Ci si deve assicurare che nelle vicinanze delle apparecchiature, particolarmente delle prese d'aria, non ci siano oggetti come arredi, piante, e simili che possano interferire con la loro corretta funzionalità, causando problemi igienici. Nel caso di apparecchi senza filtri per l'aria di ricircolo, le batterie di scambio termico devono essere regolarmente controllate e periodicamente pulite. Se sono montati dei filtri, essi devono essere controllati regolarmente e sostituiti, se necessario. Il ciclo di vita per i filtri dell'aria esterna è più breve di quello dei filtri dell'aria di ricircolo. Notevole presenza di pubblico, ambienti pieni di polvere o bassi rendimenti di filtrazione aumentano la necessità di pulire le batterie di scambio termico e di sostituire i filtri.

7. Ogni impianto aeraulico è dotato di un libretto di manutenzione che viene conservato e custodito dal proprietario dell'impianto o da un soggetto da lui delegato formalmente a tale scopo.

Della eventuale delega deve essere data comunicazione formale al Comune e alla ASL territorialmente competente.

Sul libretto, elaborato in conformità all'allegato A) al presente regolamento, debbono essere annotati tutti gli interventi eseguiti e riportati sul Verbale di Ispezione con indicate le tipologie di intervento manutentivo eseguite con periodicità.

8. Il Verbale di Ispezione viene redatto in quattro copie, una per il manutentore, una per il proprietario dell'impianto, una per il Comune, una per la ASL territorialmente competente.

Le copie vanno inviate a tali soggetti a cura del proprietario dell'impianto.

9. Misure di protezione per i lavoratori addetti alla manutenzione o alla pulizia di sistemi di smaltimento del calore di tipo umido o di altri dispositivi produttori di aerosol.

Le procedure che contrastano la moltiplicazione e la diffusione di microrganismi devono essere attentamente considerate e messe in atto durante le fasi di progettazione, di installazione, di funzionamento e di manutenzione dei sistemi impiantistici.

Per quanto tali misure non garantiscano che un sistema o un componente siano privi di microrganismi, esse contribuiscono a diminuire la possibilità di inquinamento batterico grave.

Gli addetti alla manutenzione o alla pulizia di sistemi di smaltimento del calore di tipo umido o altri dispositivi produttori di aerosol devono essere considerati lavoratori ad alto rischio di esposizione.

Gli stessi devono, pertanto, utilizzare, quale dispositivo di protezione individuale, una maschera respiratoria dotata di filtri HEPA o di tipo "H" ad alta efficienza, soprattutto nelle operazioni di pulizia basate sull'impiego di vapore, acqua o aria ad alta pressione o su altri mezzi che possono generare aerosol e nelle operazioni di decontaminazione devono utilizzare dispositivi di protezione aggiuntivi quali: guanti di gomma, occhiali e tute protettive.

Articolo 5

(Sistemi di indagine ed analisi)

1. La rilevazione della contaminazione da agenti patogeni deve essere effettuata sulle superfici in-

terne prima e dopo le Unità di Trattamento Aria (UTA). Le rilevazioni devono essere fatte sui circuiti di immissione, ripresa e presa d'aria esterna per mettere a confronto tutti i risultati.

2. Determinazione della configurazione dell'impianto:

Analisi degli schemi d'impianto:

- a) Disponibili: si procede ad un'analisi accurata degli schemi d'impianto, identificandone la configurazione, la dislocazione delle singole sezioni e dei componenti principali.
- b) Non disponibili: si procede ad una ricognizione visiva dell'impianto.

3. Identificazione dei varchi d'accesso:

- a) sulla base dell'esame effettuato, vengono identificati i varchi d'accesso più idonei, attraverso i quali procedere ad una ricognizione visiva delle condotte, che devono essere selezionati secondo criteri di rappresentatività delle condizioni generali di pulizia del sistema;
- b) qualora necessario, l'apertura del varco sulla condotta deve essere effettuata con attrezzatura adeguata e di dimensioni tali da consentire l'inserimento e la manovrabilità dell'attrezzatura di video ispezione e prelievo campioni. I bordi del foro d'ingresso debbono risultare a spigolo smussato, onde evitare danni agli operatori ed all'attrezzatura.

4. Componenti da ispezionare e modalità di indagine

Le unità da ispezionare possono essere:

(a) UTA:

- vano condizionatori;
- serpentine;
- ventilatori;
- serrande.

(b) Sistema di condotte:

- condotte principali di mandata e di ripresa;

- diffusori;
- griglie;
- estrattori;
- filtri;
- prese d'aria esterna.

L'indagine visiva della condotta viene effettuata mediante l'uso di un'apparecchiatura costituita da video camera dotata di cavo di trasmissione del segnale, monitor di controllo e video registratore per la documentazione visiva.

5. Test microbiologico

Prima dell'esame visivo delle condotte deve essere effettuato un campionamento dei depositi presenti al loro interno. Il campionamento deve avvenire in condizioni di assoluta sterilità e la conta microbica deve essere effettuata con tecnica atta a garantire sufficiente sensibilità e specificità. Il livello di contaminazione riscontrato non deve superare i seguenti valori:

- a) Batteri totali di superficie: < 30.000 Unità
- b) Muffe totali di superficie: < 15.000 Unità

6. Ripristino

- a) Tutti i componenti dell'impianto manomessi durante l'indagine debbono essere ripristinati nel primitivo stato, ivi inclusi i pannelli delle contro soffittature, il mobilio e le suppellettili eventualmente rimosse. La chiusura ermetica dei varchi deve essere assicurata con l'applicazione di portine del tipo "a sandwich" di forma e dimensioni adeguate, prodotte in conformità alle specifiche previste dagli standards dell'Associazione dei Produttori di Condotte Metalliche.
- b) La dislocazione dei varchi d'accesso e delle chiusure effettuate deve essere annotata sugli schemi dell'impianto e riportata nel successivo rapporto d'ispezione. Il luogo d'indagine deve essere accuratamente pulito ed aspirato in modo da asportare eventuali detriti fuoriusciti dall'impianto.

7. Anomalie riscontrate

Eventuali anomalie riscontrate durante l'indagine, sia di carattere tecnico che di malfunzionamento delle apparecchiature di controllo, debbono essere accuratamente annotate e riportate sul Verbale di indagine che segue l'intervento.

Articolo 6

(Formazione e rilascio di titoli di abilitazione)

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 6 della l.r. 24/2002 vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti e in particolare:

- a) categoria a) livello operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di installazione e manutenzione;
- b) categoria b) livello gestionale, rivolto a chi deve progettare o dirigere sul posto le attività di installazione e manutenzione.

2. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore.

3. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore. I corsi sono differenziati per gli addetti all'attività di progettazione e direzione dei lavori e per gli addetti al controllo dell'installazione e manutenzione.

4. Categoria A: formazione del personale operativo.

L'obiettivo consiste nel formare tecnici di livello esecutivo, in grado di effettuare operazioni semplici relative alla manutenzione di un impianto aeraulico, sotto la responsabilità di un tecnico di qualifica più elevata. Si richiede una buona conoscenza: degli impianti e delle loro componenti, delle tecniche e delle procedure operative di manutenzione, pulizia, sanificazione e verifica, nonché di prevenzione e protezione dei lavoratori di questo settore unitamente ai principi fondamentali dell'igiene relativi alla sanificazione e disinfezione degli impianti aeraulici.

Il personale che effettua semplici operazioni di montaggio, manutenzione ed ispezione sul sistema di condizionamento dell'aria deve dimostrare la conoscenza dei seguenti argomenti:

- a) cenni sulle problematiche relative all'aria indoor; caratteristiche ottimali ai fini del benes-

sere; principali inquinanti e loro possibili effetti;

- b) impianti aeraulici: principali caratteristiche costruttive e di funzionamento; variazione e degrado delle prestazioni;
- c) principi di base dell'igiene riguardanti la sanificazione e la disinfezione degli impianti aeraulici;
- d) conoscenza di normative di settore e cenni di normative relative alla progettazione, costruzione e manutenzione di un impianto, con particolare riferimento alla normativa regionale;
- e) controllo operativo di un impianto dal punto di vista igienico e funzionale e conseguente esercitazione pratica;
- f) sanificazione ed eventuale disinfezione di un impianto aeraulico: criteri, procedure, verifiche e metodologie di impiego degli agenti chimici e conseguente esercitazione pratica;
- g) manutenzione dei sistemi di condizionamento dell'aria e influenza delle diverse variabili sulla definizione degli intervalli manutentivi;
- h) procedure di misura semplici per monitorare il sistema di condizionamento dell'aria;
- i) misure di protezione fisica del personale, durante l'esercizio e la manutenzione degli impianti;
- j) prescrizioni rilevanti, in particolare regolamentazione della prevenzione degli incidenti e standard tecnici.

5. Categoria B: formazione del personale gestionale

L'obiettivo consiste nel formare personale che possa assolvere compiti di responsabilità e di guida per l'effettuazione di controlli, indagini, ispezioni ai sistemi aeraulici. Il personale deve dimostrare una conoscenza supplementare nel campo specifico. In aggiunta ai requisiti formativo professionali richiesti al personale della categoria A si esige la conoscenza:

- a) dei principi generali ed applicati dell'igiene e della sicurezza del lavoro;

- b) dei principi base d'igiene degli ambienti confinati (indoor); nonché i parametri fisici, chimici e biologici atti a definire la qualità dell'aria indoor;
- c) del ruolo dell'igiene nei differenti processi di trattamento dell'aria;
- d) delle metodologie di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche necessarie ai fini dei controlli e delle verifiche igieniche, capacità di valutazione critica dei risultati e conseguente esercitazione pratica;
- e) dei principali problemi di salute causati e favoriti da una cattiva qualità dell'aria indoor, con particolare riferimento alla "sindrome dell'edificio malsano";
- f) dei sistemi di depurazione e filtrazione dell'aria e conoscenza delle scelte in rapporto alle diverse tipologie abitative;
- g) dei regolamenti igienici e regolamenti tecnici riguardanti il funzionamento dei sistemi impiantistici;
- h) delle correlazioni tra cattivo funzionamento di singole parti di impianto aeraulico e alterazione della qualità dell'aria.

6. Sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione di categoria B coloro che hanno conseguito il profilo professionale ai sensi del Decreto del Ministro della sanità del 17 gennaio 1997, n. 58 (regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente nei luoghi di lavoro)

7. La commissione esaminatrice, composta di cinque membri in possesso di specifica qualificazione, viene nominata con decreto del Dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene.

8. Al termine del corso, previo espletamento delle prove, viene rilasciato, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), il corrispondente attestato di abilitazione.

Articolo 7

(Vigilanza e controlli)

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal personale tecnico-sanitario del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, appositamente formato ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del presente regolamento.
2. La vigilanza consiste nella verifica della regolare tenuta del libretto di manutenzione e del rispetto della periodicità dei controlli. Essa pur estendersi, eventualmente, al controllo visivo nei diversi punti di prelievo di cui all'articolo 5 del presente regolamento e alla valutazione della carica batterica alla bocchetta d'uscita dell'aria.

Articolo 8

(Norma transitoria)

1) Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli impianti aeraulici rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 1 comma 2 della l.r. 24/2002 devono essere sottoposti a verifica e dotati del relativo libretto di manutenzione.

2) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento devono essere organizzati ai sensi dell'articolo 6 comma 5 specifici corsi di formazione per il personale tecnico-sanitario delle ASL deputato allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 16 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

(segue allegato)

ALL. A

LIBRETTO IMPIANTO AERAUICO

ai sensi della L.R. 24 del 2/7/02

LIBRETTO IMPIANTO AERAUICO

_____ (sito) _____

_____ (tipologia) _____

Proprietario dell'impianto (persona fisica o giuridica)

ALL. B

VERBALE DI ISPEZIONE
ai sensi della L.R. 24 del 2/7/02

VERBALE DI ISPEZIONE N° _____ IMPIANTO AERAUICO

_____ (sito) _____

_____ (tipologia) _____

Data redazione verbale GG MM AA

Proprietario dell'impianto ((persona fisica o giuridica)

Manutentore dell'impianto (persona fisica o giuridica)

Azioni	Misure da prendere se necessarie	Esito
1 Prese d'aria esterna e griglie espulsione		
1.1 Ispezioni (contaminazione, danneggiamenti e corrosione) Annuale	Pulizie e riparazioni	
2 Unità centrale di trattamento dell'aria		
2.1 Ispezione dell'uscita dell'aria (contaminazione, danneggiamento e corrosione) Annuale	Pulizie e riparazioni	
2.2 Ispezioni per la formazione d'acqua Semestrale.	Pulizia e individuazione della causa	
3 Filtri per l'aria		
3.1 Ispezioni (contaminazioni, danneggiamenti, perdite) Trimestrale	Sostituzione dei filtri difettosi (se la sostituzione più recente dello stadio è stata entro i sei mesi) o sostituzione dell'intero stadio.	
3.2 Controllo della pressione differenziale Mensile	Sostituzione dello stadio di filtrazione	
3.3 Ultimo cambio dei filtri (caso di filtri non rigenerabili) oppure pulizia a fondo		
Primo stadio di filtrazione Annuale		
Secondo stadio di filtrazione Biennale		
3.4 Controllo delle condizioni igieniche Annuale		
4 Umidificatori dell'aria		
4.1 Umidificatori adiabatici		
4.1.1 Ispezioni (contaminazione, danneggiamenti e corrosione) Mensile	Pulizie e riparazioni	
4.1.2 Controllo del conteggio batterico acqua di umidificazione Mensile	Se maggiore di 1000 CFU/ml, lavaggio con agenti pulenti, risciacquo e asciugatura del serbatoio; disinfezione	
4.1.3 Ispezione della formazione di depositi negli ugelli degli atomizzatori Mensile	Pulizia o sostituzione degli ugelli	
4.1.4 Ispezione delle condizioni e del funzionamento dei sifoni Semestrale	Pulizie e riparazioni	
4.1.5 Controllo per la formazione di depositi sul fondo della vasca di raccolta dell'umidificatore Mensile	Pulizia della vasca di raccolta	
4.1.6 Controllo della pompa di ricircolo e del rivestimento della tubazione di ingresso Mensile	Pulizia del circuito della pompa	
4.1.7 Effettuazione di un test funzionale del	Regolazione del dispositivo	

dispositivo di troppo pieno Semestrale	di troppo pieno	
4.1.8 Effettuazione di un test funzionale della cella di misura della Conduttività Mensile	Riparazione	
4.1.9 Effettuazione di un test funzionale per il sistema di sterilizzazione Mensile	Riparazione	
4.1.10 Pulizia dell'umidificatore dell'aria se è prevista una interruzione nell'esercizio di più di 48 ore – Se richiesto	Lavaggio con agenti pulenti, risciacquo e asciugatura	
4.1.11 Controllo delle condizioni igieniche Annuale		
4.2 Deumidificatori		
4.2.1 Ispezioni (contaminazione, danneggiamenti e corrosione) Mensile	Pulizia per mantenere la funzionalità	
4.2.2 Ispezione del rivestimento Mensile	Pulizia per mantenere la funzionalità laddove vi siano incrostazioni visibili	
4.2.3 Controllo delle condizioni igieniche Annuale		
4.3 Umidificatori a vapore		
4.3.1 Ispezioni (contaminazione, danneggiamenti e corrosione) Trimestrale	Pulizie e riparazioni	
4.3.2 Lavaggio con agenti pulenti, risciacquo e asciugatura, disinfezione se necessario Semestrale		
4.3.2 Controllo della formazione di condensa nella sezione di umidificazione Mensile	Pulizia dell'umidificatore	
4.3.3 Ispezioni delle condizioni e del funzionamento dei sifoni Semestrale	Pulizie e riparazioni	
4.3.4 Controllo della formazione di depositi sulle lance del vapore Semestrale	Pulizie	
4.3.5 Controllo del drenaggio condensa Trimestrale	Pulizie e riparazioni	
4.3.6 Test di funzionamento della valvola di regolazione automatica Semestrale	Riparazioni	
4.3.7 Controllo delle condizioni igieniche Annuale		
5 Batterie di scambio termico		
5.1 Ispezioni (contaminazione, danneggiamenti e corrosione) Trimestrale	Pulizie e riparazioni	
5.2 Ispezione delle batterie fredde condensanti, della vasca di raccolta condensa e dei separatori di gocce (contaminazioni, corrosione e funzionamento) Trimestrale	Riparazioni	
5.3 Test funzionale dei sifoni Trimestrale	Riparazioni	
5.4 Pulizia delle vasche e dei separatori di gocce Semestrale		
5.5 Controllo delle condizioni igieniche		

Annuale		
6 Ventilatori		
6.1 Ispezioni (contaminazione, danneggiamenti e corrosione) Semestrale	Pulizie e correzioni	
6.2 Pulizia delle parti del ventilatore a contatto con l'aria e del drenaggio dell'acqua Annuale		
7 Dispositivi per il recupero del calore		
7.1 Ispezioni (contaminazione, danneggiamenti e corrosione) Trimestrale	Pulizie e riparazioni	
7.2 Controllo delle tenute tra aria in ingresso e aria in uscita Trimestrale	Riparazioni	
7.3 Ispezione vasche di raccolta condensa e separatori di gocce Trimestrale	Riparazioni	
7.4 Test funzionale dei sifoni Trimestrale	Riparazioni	
7.5 Pulizia delle vasche di raccolta condensa e dei separatori di gocce Semestrale		
7.6 Controllo delle condizioni igieniche Annuale		
8 Condotti dell'aria e silenziatori		
8.1 Ispezione delle sezioni accessibili dei condotti dell'aria (danneggiamenti) Annuale	Riparazioni	
8.2 Ispezione delle superfici interne dei condotti (contaminazione, corrosione in punti rappresentativi) Annuale	Determinazione della causa, pulizia delle relative sezioni dei condotti	
8.3 Ispezioni dei silenziatori (contaminazione, danneggiamenti e corrosione) Annuale	Riparazioni	
8.4 Controllo delle condizioni igieniche nei condotti dell'aria in punti rappresentativi Biennale	Determinazione delle cause, pulizia dei condotti	
9 Ingressi dell'aria		
9.1 Ispezione della eventuale contaminazione delle piastre forate, delle griglie e dei raccordi (a campione) Annuale	Pulizie o sostituzioni	
9.2 Sostituzione dei pannelli dei filtri in caso di		
Filtro di classe < F9 Annuale		
Filtro di classe > F9 Biennale		
9.3 Ispezione della presenza di materiali solidi sulle immissioni dell'aria in ambiente e sulle riprese dell'aria Annuale	Pulizia	
9.4 Pulizia dei componenti Annuale		
10 Torri di raffreddamento		
10.1 Ispezioni (danneggiamenti e corrosione) Annuale	Riparazioni	
10.2 Pulizia e drenaggio dell'intero sistema Semestrale		

10.3 Controllo della portata d'acqua sfiorata Semestrale	Riparazioni	
10.4 Analisi microbiologica dell'acqua in circolazione Semestrale	Pulizia e disinfezione	
11 Deumidificatori		
11.1 Ispezioni (contaminazione, danneggiamenti e corrosione) Mensile	Pulizie e riparazioni	
11.2 Ispezione delle batterie fredde condensanti, delle vasche di raccolta condensa e dei separatori di gocce (contaminazioni, corrosione e funzionamento) Mensile	Riparazioni	
11.3 Test funzionale dei sifoni Mensile	Riparazioni	
11.4 Pulizia delle batterie, delle vasche e dei separatori di gocce Semestrale		
11.5 Controllo delle condizioni igieniche Annuale		
12 Dispositivi terminali		
12.1 Ispezione della eventuale contaminazione delle apparecchiature terminali con filtro sull'aria in uscita Trimestrale	Sostituzione del filtro e pulizia delle apparecchiature	
12.2 Ispezione della eventuale contaminazione delle apparecchiature terminali con filtro sull'aria di ricircolo Annuale	Sostituzione del filtro e pulizia delle apparecchiature	
12.3 Ispezione dello sporcamento delle batterie di scambio termico in apparecchiature terminali senza filtri Semestrale	Pulizia	
12.4 Pulizia dei componenti Annuale		
12.5 Sostituzione dei filtri per l'aria Biennale		
13 Soffitti freddi ed elementi radianti		
13.1 Ispezione delle condizioni e del funzionamento della eventuale vasca di raccolta condensa e del drenaggio Trimestrale	Pulizie e riparazioni	
13.2 Controllo dei sensori del punto di rugiada e delle eventuali perdite delle tubazioni e delle valvole di regolazione automatica Annuale	Riparazioni	
13.3 Pulizia e disinfezione della vasca di raccolta condensa e pulizia del drenaggio Biennale		

Comunicato del Presidente della Giunta Regionale relativo all'esito del referendum abrogativo nei confronti della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14 "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie", ai sensi della L.R. 28.11.1977, n. 44.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio Decreto n. 18 del 5 febbraio 2003 con il quale è stato indetto Referendum per l'abrogazione della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14 "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie";

Atteso che, in esecuzione del predetto decreto, in data 27 aprile 2003 si sono regolarmente svolte le operazioni elettorali in tutti i Comuni della Liguria;

Visto l'articolo 32 della legge regionale 28 no-

vembre 1977, n. 44, il quale prevede che "La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi";

Visto il verbale con cui l'Ufficio Regionale per il Referendum presso la Corte d'Appello di Genova, in data 30 aprile 2003, ha accertato che alla votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, in quanto il numero degli elettori che non hanno votato è superiore a quello degli elettori che hanno votato;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 32, il raggiungimento della maggioranza degli aventi diritto costituisce requisito essenziale per l'approvazione della proposta referendaria;

Visto l'articolo 34 della l.r. 44/1977;

RENDE NOTO

che, nei termini indicati in premessa, il Referendum per l'abrogazione della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14 non ha raggiunto il quorum necessario per la sua validità.